

NOTIFICA URGENTE
TRIESTE 07/03/2019
av. Walter Zidarich

ORIGINALE

CROV. 1722

Avv. Walter Zidarich
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

RICEVUTO
07. MAR 2019
U.N.E.P. - TRIESTE

**CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO**

Per:

1) **International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.** [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*] quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura alla lite stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) **Paolo G. Parovel**, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano. rappresentato e difeso come da procura alla lite stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 496 persone fisiche e giuridiche intervenute nel procedimento e deleganti della I.P.R. F.T.T., tutte rappresentate e difese come dalle procure alla lite stese in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

3) **Movimento Trieste Libera** (C.F. 90132610321) con sede in piazza della Borsa 7, Trieste in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* sig. Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.03.1965 (C.F. GRSRRT65C24L424Z),

Contro:

- 1) **Il Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
- 2) **Il Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
- 3) **Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
- 4) **Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
- 5) **L'Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
- 6) **L'Agenzia del Demanio**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 0634098100 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
- 7) **L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
- 8) **L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del suo Presidente in carica *pro tempore*, convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in

Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it,
elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Trieste in Via Sant'Anastasio 5.

- **Convenuti appellati**

**AVENTE PER OGGETTO LA RIFORMA INTEGRALE,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ,**

della sentenza n. 587/2018, resa *inter partes* dal Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Anna L. Fanelli – R.G. n. 1757/2017, Repert. n. 2146/2018 del 29/09/2018 pubblicata il 29/09/2018, mai notificata, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande degli odierni appellanti ha così deciso: «*ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando; condanna in solido le medesime a rifondere alle parti convenute le rispettive spese di lite, liquidate nella misura di Euro 5.500 ciascuna, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge per entrambe*» e, per l'effetto, per il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado qui ritrascritte:

Nel merito

Accertati preliminarmente:

- a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.
- b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;
- c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DLgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

- 1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;

c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisorii ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

- Onorari di legge con accessori integralmente rifiuti.

I.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

A) NATURA E GENESI DEL CONTENZIOSO.

La presente causa riguarda l'accertamento e l'esecuzione di obblighi giuridici e diritti che l'ordinamento italiano vigente riconosce ed esegue in materia di rapporti tra la Repubblica Italiana ed il Governo italiano da una parte, e dall'altra l'attuale Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste - Svobodno Tržaško Ozemlje, costituito dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947.

Non si chiede pertanto al giudice italiano adito di pronunciarsi in materia di diritto internazionale, e tantomeno politica, che come tali gli sono precluse, ma soltanto in materia di osservanza dell'ordinamento italiano che egli è tenuto a riconoscere ed eseguire nell'esercizio doveroso del potere giurisdizionale autonomo che gli è conferito e garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Come noto, il Free Territory of Trieste è costituito quale Stato sovrano, dotato di porto franco internazionale e posto sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal vigente Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore dal 15 settembre 1947 con cessazione della precedente sovranità italiana (1920-1947) su tale area.

Il Trattato di Pace è anche legge della Repubblica Italiana, che lo ha ratificato senza riserve in esecuzione della L. 811/1947 e gli dà piena ed intera esecuzione nel proprio ordinamento dal 16 settembre 1947 con il DlgsCPS 1430/1947, che gli assegna prevalenza pre-costituzionale sulle altre leggi vigenti, ratificato con L. 3054/1952 a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.

La Costituzione della Repubblica italiana è entrata in vigore dal 1° gennaio 1948 entro i nuovi confini dello Stato italiano stabiliti dal Trattato di Pace, confermando con il proprio art. 10 primo comma la prevalenza degli obblighi internazionali nella gerarchia delle fonti del diritto italiano, come precisata successivamente con gli artt. 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.

L'ordinamento comunitario europeo è entrato in vigore dal 1° gennaio 1958 riconoscendo prevalenza ai diritti ed agli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima di tale data, o, per gli Stati aderenti, prima della loro adesione (art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea - TCEE, e Trattati europei successivi).

Nel diritto internazionale, inoltre, le questioni riguardanti i confini dell'attuale Free Territory of Trieste con l'ex Jugoslavia sono risolte dal 1992 per effetto (art. 30.3 Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati) delle Risoluzioni delle Nazioni Unite S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1.

Il Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 è perciò, contemporaneamente, strumento vigente del diritto internazionale, dell'ordinamento del Free Territory of Trieste da esso costituito, dell'ordinamento della Repubblica Italiana, degli ordinamenti di tutti gli Stati europei ed extraeuropei che vi sono direttamente o indirettamente coinvolti, nonché dell'ordinamento comunitario europeo. Tra le rispettive sfere giuridiche non vi è quindi alcun conflitto in tale materia.

L'attuale Free Territory of Trieste è tuttora costituito nella prima fase del Regime Provvisorio di governo che è stabilito dall'Allegato VII del Trattato di Pace, include l'applicazione delle norme compatibili dell'Allegato VI - Statuto Permanente (Allegato VI) ed è affidato alla responsabilità dei Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Con un Memorandum d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 i Governi amministratori primari britannico e statunitense hanno sub-affidato fiduciarmente l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste alla responsabilità del Governo italiano (non dello Stato italiano, trattandosi di amministrare una diversa entità statale già costituita).

Nello stesso tempo, i Governi amministratori primari britannico e statunitense hanno sub-affidato la difesa militare dell'attuale Free Territory alla responsabilità della NATO nell'ambito della difesa della Repubblica Italiana, le cui forze armate sono perciò subentrate a tale titolo a quelle britannico-statunitensi a Trieste.

L'ordinamento italiano vigente riconosce ed esegue il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile dell'attuale Free Territory of Trieste con due strumenti connessi, il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) e gli artt. 1,2, 4 e 70 della L.cost. n.1/1963, che forniscono al Governo italiano gli organi ed i funzionari della Repubblica Italiana necessari per esercitarlo.

Il legislatore italiano ha dunque riconosciuto ed eseguito dal 1947 ad oggi (2019) tutti gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso il Free Territory of Trieste e gli obblighi connessi verso gli altri Stati, attraverso un *corpus* normativo coerente ed univoco, il cui elenco sistematico è stato prodotto in causa come parte integrante dell'atto di citazione quale suo Allegato A6, al quale per brevità qui si rinvia.

Tale *corpus* normativo include anche due provvedimenti recentissimi con cui il Governo italiano ed il Parlamento italiano hanno confermato di riconoscere lo *status* giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste (Decreto interministeriale 13.7.2017 (s.n.) sull'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, ed art. 1 comma 66 lettera b) della L. 205/2017.

L'inesistenza di conflitti giuridici in soggetta materia tra gli ordinamenti italiano, comunitario, internazionale e dell'attuale Free Territory risulta dunque provata, ed è già dimostrata negli atti di causa attraverso il richiamo diretto ai rispettivi strumenti di legge, che in quanto tali fanno prova e sé stessi.

Riconoscendo ed eseguendo tutti gli obblighi giuridici della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste, l'ordinamento italiano vigente dà riconoscimento ed esecuzione anche ai diritti conseguenti dello stesso Free Territory, dei suoi cittadini e residenti, delle sue imprese, dei suoi enti e delle sue istituzioni, nonché degli Stati e degli altri soggetti giuridici che hanno titolo ed interesse ad avvalersi dei regimi e privilegi fiscali del Free Territory e del suo Porto Franco internazionale.

Non vi è quindi dubbio possibile che le violazioni commesse in tale materia da organi dell'amministrazione italiana a Trieste costituiscano violazione degli strumenti dell'ordinamento italiano che riconoscono ed eseguono gli obblighi della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste e verso tutti i soggetti giuridici titolari dei diritti connessi e conseguenti, ed assegnano all'esecuzione di tali obblighi e diritti prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore.

Il contenzioso azionato con la presente causa riguarda le violazioni di detti obblighi e diritti che vengono commesse dal Governo italiano e da organi ad esso subordinati sottoponendo l'attuale Free Territory of Trieste amministrato al regime fiscale e di bilancio dello Stato italiano.

L'illegittimità dell'imposizione ad uno Stato del regime fiscale e di bilancio di un altro Stato è evidente di per sé, poiché consiste nella sottrazione ovvero predazione totale delle risorse finanziarie dello Stato che la subisce e danneggia la sua intera collettività.

Nel caso dell'attuale Free Territory of Trieste tale sottrazione totale delle sue risorse finanziarie di Stato costituisce inoltre violazione radicale dell'ordinamento dello stesso Stato italiano che se ne avvantaggia. Così concretando un paradosso giuridico insanabile: non è infatti possibile applicare un ordinamento giuridico, nella fattispecie quello dello Stato italiano, violandolo.

Al danno così arrecato al Free Territory of Trieste ed alla sua intera collettività si aggiunge il danno ingiusto, gravissimo e crescente ivi arrecato a ciascun soggetto contribuente dal fatto provato e notorio che il regime fiscale dello Stato italiano è molto più gravoso, sotto ogni profilo, del regime fiscale diverso e separato che spetta all'attuale Free Territory of Trieste.

La gravosità straordinaria del regime fiscale dello Stato italiano è infatti causata e condizionata da un debito pubblico enorme, crescente ed insanato, dal quale il Free Territory of Trieste è espressamente esonerato *ab origine* dal Trattato di Pace, che costituendolo in Stato sovrano indipendente lo ha anche esonerato da ogni sviluppo successivo di tale debito pubblico di un altro Stato.

Non vi è quindi dubbio che l'imposizione del regime fiscale e di bilancio dello Stato italiano all'attuale Free Territory of Trieste costituisca violazione di obblighi e diritti di legge riconosciuti dallo stesso ordinamento italiano, e che tale violazione possa e debba perciò trovare rimedio tramite l'accertamento e l'esecuzione della legge.

Quanto ai tempi di ripristino della legalità, ovvero dell'obbligo di dare giustizia, in soggetta materia, non vi è nemmeno dubbio che essi debbano essere proporzionali all'evidenza e gravità dei danni crescenti ed altrimenti irreparabili che dette imposizioni fiscali illegittime arrecano nel Free Territory of Trieste allo Stato, alla collettività, a ciascuno dei suoi membri ed ai diritti di terzi.

La causa è perciò azionata dalla International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. quale rappresentante a ciò delegata di soggetti del Free Territory ed esteri titolari dei diritti di cui si tratta, con l'intervento di un numero particolarmente elevato di tali soggetti. Tutte le parti attrici avevano ed hanno pertanto diritto ed interesse ad ottenere l'accertamento e l'esecuzione degli obblighi e diritti di cui si tratta.

Sono convenuti e costituiti nel giudizio avanti il Tribunale ed ora la Corte d'Appello di Trieste il Governo italiano, nonché le sue Agenzie fiscali ed il suo ente previdenziale principale, INPS, nei due ruoli differenti e paralleli che il Governo italiano, e con esso tali organi, svolgono contemporaneamente in via ordinaria nella Repubblica Italiana ed in via straordinaria nell'attuale Territory of Trieste per l'esercizio di un sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria.

Il contenzioso generato da tali imposizioni fiscali illegittime potrebbe anche trovare sfogo nelle sedi internazionali pertinenti, ma può e deve venire affrontato e sanato direttamente, pacificamente e con maggiore tempestività dal giudice della Repubblica Italiana in servizio nel Free Territory of Trieste amministrato, per due motivi principali.

Il primo motivo è che il contenzioso non è generato da conflitti di natura giuridica in soggetta materia tra gli ordinamenti italiano e del Free Territory amministrato, o con il diritto internazionale, ma da violazioni di norme vigenti e prevalenti dello stesso ordinamento italiano commesse da organi del Governo italiano e della Repubblica Italiana, che come tali hanno l'obbligo giuridico di applicare la legge e di impedirne le violazioni.

Non vi è quindi dubbio che il giudice della Repubblica Italiana posto al servizio dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste abbia, in quanto tale, il potere e l'obbligo di sanare tali violazioni con le normali procedure di accertamento ed esecuzione della legge.

Il secondo motivo è che le violazioni oggetto di causa risultano causate da una divaricazione interna alle istituzioni italiane, che si è sviluppata tra l'operato del legislatore italiano, il quale ha rispettato ed eseguito puntualmente a tutt'oggi (2019) gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano in soggetta materia, ed ambienti politici che per motivi ideologici e di calcolo elettorale hanno invece preteso di negare quegli obblighi, violando a tal fine la legge con vario genere di espedienti.

A tale scopo quegli ambienti politici hanno infatti approfittato sin dal 1947-48 delle tensioni internazionali della guerra fredda per sostenere, con tesi pseudo-giuridiche, che nonostante il Trattato di Pace la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste non fosse

mai cessata, o che fosse stata ripristinata per atti e fatti successivi (E. Cammarata, M. Udina ed altri; contrari F. Capotorti, D. De Castro ed altri).

Gli stessi ambienti politici sono riusciti ad utilizzare la loro influenza istituzionale e mediatica per simulare credibili quelle loro tesi, ad imporle sin nelle facoltà di giurisprudenza, e ad ottenere in tal modo da giudici italiani alcune sentenze che vengono utilizzate come sistema di prova circolare a se stesse per omettere l'esecuzione della legge.

Violando così non solo le leggi specifiche, ma le fondamenta stesse dell'ordinamento italiano di *civil law*, diritto codificato, che non consente di sostituire sentenze all'esecuzione della legge.

Il caso esemplificativo più recente e completo di tale anomala prassi giudiziaria di matrice politica è costituito dalle recenti sentenze TAR FVG nn. 400/2013 e 530/2013, impropriamente richiamate dalle difese dei convenuti. Ne è stata perciò prodotta in causa, per brevità, confutazione integrale con l'expertise della I.P.R. F.T.T. Law Commission SG/2016/LC/M-IV.1-it ed il relativo Addendum SG/2016/LC/M-IV.Add-it, depositati quali allegati A e B alla prima memoria, ai quali perciò qui si rinvia.

L'autorevolezza apparente di detto sistema di prova circolare ha inoltre indotto organi e funzionari italiani addetti all'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste sub-affidata al Governo italiano, od alla sua difesa militare in ambito NATO, a credere di dover esercitare e difendere invece a Trieste la sovranità dello Stato italiano.

Così inducendoli a derogare inconsapevolmente il loro stesso giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica Italiana, nel già ricordato paradosso logico giuridico insanabile del voler applicare un ordinamento giuridico violandolo.

Le azioni conseguenti di quei politici e pubblici funzionari indotti in errore da operazioni politiche hanno a loro volta indotto i cittadini consapevoli dell'attuale Free Territory of Trieste a ritenere di doversi difendere da un'occupazione civile e militare illegittima da parte dello Stato italiano, invece che da scorrettezze nell'amministrazione civile e nella difesa militare legittime affidate rispettivamente al Governo italiano ed alla NATO.

È questo stesso circolo vizioso di premissioni e violazioni della legge che viene utilizzato per sottoporre illegittimamente al sistema politico e fiscale dello Stato italiano anche l'attuale Free Territory of Trieste amministrato, e per sottoporre il suo Porto Franco internazionale agli organi di gestione e di sistema dei porti dello Stato italiano.

Tali violazioni ledono perciò contemporaneamente i diritti del Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano di esercitare la propria rappresentanza politica legittima e la propria indipendenza economica e fiscale, ed i diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese sul suo Porto Franco internazionale.

I danni materiali, sociali e morali arrecati all'attuale Free Territory of Trieste con l'imposizione illegittima del sistema politico, economico e fiscale di un altro Stato, quello italiano, sono accresciuti dal fatto che si tratta di uno Stato gravato purtroppo da

livelli abnormi, e tra loro conseguenti, di corruzioni, di debito pubblico e di imposizione fiscale.

La sostituzione di una finzione politica alla legge ha inoltre consolidato in materia a Trieste una situazione ambientale di illegalità che tende a strutturarsi in sistema di potere locale anche per premiare e promuovere quanti lo sostengano in buona fede o per trarne vantaggi personali, e per isolare, scoraggiare e reprimere coloro che chiedono invece il rispetto della legalità e dei diritti violati.

Occorre perciò riconoscere anche la circostanza obiettiva e notoria che ogni iniziativa per il ripristino della legalità in soggetta materia da parte di funzionari italiani che ne siano o divengano consapevoli, incluso il giudice italiano, incontra a Trieste una situazione ambientale resa artificiosamente avversa da poteri politici e clientelari interessati a proseguire nelle specifiche violazioni di legge.

La soluzione del problema sta perciò nel coraggio da una parte dei cittadini nel chiedere, e dall'altra della Magistratura nell'eseguire, il ripristino della legalità con la forza e potestà della legge.

Ne discende che i procedimenti azionati per il ripristino della legalità in soggetta materia attraverso il giudice italiano in servizio nell'attuale Free Territory of Trieste siano contemporaneamente un atto di fiducia doverosa verso la Magistratura, ed uno strumento per evitare attraverso la semplice applicazione della legge contenziosi internazionali e politici complessi.

Per tale stesso motivo, i ricorrenti hanno previsto ed avanzato negli stessi atti di causa anche l'ipotesi alternativa di accordo con il convenuto Governo italiano per concordare i tempi e le procedure per la piena e corretta applicazione dei diritti violati, sgravando così la Magistratura da ogni decisione in soggetta materia.

B) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Per le ragioni sopra illustrate, con atto di citazione notificato il 22/05/2017 gli odierni appellanti convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Trieste nella causa R.G. n. 1757/2017 le odierne parti appellate, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Nel merito

Accertati preliminarmente:

- a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.
- b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui

amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre- costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica

Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciarmente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;

c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

– Onorari di legge con accessori integralmente rifiusi.”

L'atto di citazione richiama e deposita espressamente, con il suo Allegato A6, l'intero *corpus* normativo di diritto italiano che ratifica ed esegue gli obblighi giuridici internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste e quelli connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

Dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 22.5.2017, il Governo italiano convenuto ha confermato con Decreto interministeriale 13 luglio 2017 (s.n.) - Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, la piena vigenza ed efficacia delle leggi e degli obblighi oggetto dell'accertamento giudiziale, che veniva riconfermata già il 27 dicembre 2017 anche dal Parlamento italiano con l'art. 1 comma 66 lettera b della legge di bilancio dello Stato n. 205/2017.

Le parti convenute si costituivano nel giudizio all'udienza del 28 novembre 2017, il Governo italiano, il Ministero delle Finanze e le sue Agenzie fiscali con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, e l'INPS con gli avv.ti A. Formicola, L. Iero e M. Rando, del Foro di Trieste.

Le difese dei convenuti affermavano principalmente inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, l'INPS con toni grevemente politici, agendo così in sorprendente contrapposizione ai suddetti atti normativi dello stesso Governo italiano convenuto e del Parlamento italiano.

Esse eccepivano inoltre:

- l'Avvocatura dello Stato, difetto di giurisdizione del giudice adito, o, in subordine, inammissibilità, o, in ulteriore subordine infondatezza della domanda nel merito;
- l'INPS, inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e/o

difetto di legittimazione attiva degli attori per le domande proposte, e/o difetto di legittimazione passiva dell'INPS a contraddire.

Il giudice ammetteva le memorie di rito fissando udienza per il 15.5.2017.

Il giorno successivo, 29.11.2017 il Giudice disponeva con ordinanza fuori udienza «*a chiarimento ed integrazione del provvedimento reso all'udienza del 28/11/2017*» che «*trattandosi di causa all'evidenza di carattere documentale e da decidere in punto di mero diritto*» la prossima udienza del 15.05.18 doveva intendersi fissata per precisazione delle conclusioni.

Le parti attrici depositavano puntualmente le autorizzate memorie, con ampia messe di documenti ulteriori, mentre le parti convenute se ne astenevano del tutto.

All'udienza del 15.5.2018 le parti attici e convenute concludevano come in epigrafe, l'INPS accentuando le proprie gravi posizioni di natura politica sino a chiedere al Giudice «*una esemplare condanna alle spese delle controparti, che si raccomanda sia data in solido tra tutti i soggetti costituiti quali parti attrici, anche intervenute*», allo scopo di «*evitare in futuro altre azioni temerarie come quella oggi proposta*».

L'impugnata sentenza del Giudice di primo grado non accoglie le conclusioni delle parti convenute (omettendo inoltre di menzionare le loro pretese di inesistenza del Free Territory of Trieste) ma «*rigetta le domande di parti attrici e intervenienti*» con motivazioni proprie.

Nelle motivazioni di tale sua decisione il Giudice precisa infatti trattarsi di rigetto «*prima ancora che per ragioni di merito, sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile nella presente sede*», non indica tuttavia alcuna altra sede di giustizia a ciò deputata, ed afferma che «*appare difficile ravvisare un preciso diritto di F.T.T. e cittadini o aderenti dello stesso a non vedersi imporre tasse destinate poi alle casse dello Stato italiano, piuttosto che allo stesso F.T.T.*» e che «*lungi dal potersi parlare di un rapporto giuridico dedotto in causa, venendo solo richiesto di accertare ed eseguire le leggi vigenti e prevalenti [...] gli odierni istanti fanno in verità riferimento a generiche ed astratte pretese tributarie.*»

Tale dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree è manifestamente infondata in fatto e diritto. L'appellata sentenza n. 587/2018 del Tribunale Civile di Trieste è pertanto ingiusta ed erronea e merita di essere integralmente riformata per i seguenti motivi d'appello.

II.

MOTIVI D'APPELLO

(artt. 342 e 434 c.p.c.; Cassaz. Sezioni Unite Civili, sent. 16 novembre 2017, n. 27199)

A) Indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.

Si impugnano per riforma integrale della sentenza appellata il dispositivo e le relative motivazioni, con riferimento specifico, per brevità, a quelle principali qui più sotto estrapolate e confutate al punto B3.

B) Circostanze da cui deriva violazione della legge, e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:

1. Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dal DCGTT n. 100/1955.

Con la causa azionata i ricorrenti chiedono accertamento ed esecuzione di leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano in opposizione alle imposizioni e riscossioni fiscali dello Stato italiano nell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile del Governo italiano, previa sospensione cautelare delle imposizioni e riscossioni, anche coattive, contestate illegittime.

Nell'ordinamento italiano il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi è riconosciuto principalmente dagli artt. 24 e 113 Cost. mentre le violazioni di diritti compiute da funzionari e da dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono sanzionate dall'art. 28 Cost.

Tali garanzie sono estese all'ordinamento dell'attuale Free Territory of Trieste dal vigente Decreto del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste (DCGTT) 3 marzo 1955, n. 100 - Principi Generali del diritto vigenti nel Territorio di Trieste.

Nel caso di specie la richiesta dei ricorrenti di accertamento ed esecuzione di leggi vigenti previa sospensione cautelare delle imposizioni e riscossioni contestate illegittime è stata rigettata dal giudice civile italiano in servizio presso il Tribunale di Trieste con decisione tranciante che nega l'esame di merito in quella sede di giustizia *a priori* e senza riferimento ad alcuna sede alternativa.

Tale decisione confligge perciò frontalmente con il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale che impone di assicurare in ogni caso una risposta di giustizia, e ciò anche in opposizione a riscossioni fiscali (Corte Costituzionale, sentenza del 31 maggio 2018, n. 114).

L'esigenza di tempestività che è propria della sospensione cautelare di imposizioni fiscali e di riscossioni coattive contestate illegittime per violazione di leggi vigenti e prevalenti aggiunge in questo caso al diniego di tutela giurisdizionale anche profili che sono propri del diniego di giustizia.

2. Violazione del Dlgs 1430/1947 ratificato con L. 3054/1953, del DPR 27 ottobre 1954, della L. cost. 1/1963, artt. 1,2, 4, 70, nonché degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; contraddizione logico-giuridica insanabile.

La decisione impugnata elude totalmente il fatto giuridico fondamentale che l'ordinamento italiano vigente dà piena ed intera esecuzione, senza riserve e con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi italiane in vigore, agli

obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso il Free Territory of Trieste, agli obblighi connessi verso gli altri Stati ed a tutti i diritti di terzi che ne conseguono.

Tali obblighi e diritti sono infatti stabiliti e regolati dal Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e dal Memorandum d'intesa riguardante il Free Territory of Trieste firmato a Londra il 5 ottobre 1954, pienamente ed interamente eseguiti nell'ordinamento italiano vigente dal DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, dal DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), dagli artt. 1, 2, 4 e 70 della L.cost. 1/1963, e dagli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.

In materia fiscale, l'art. 23 Cost. stabilisce inoltre che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

I medesimi obblighi e diritti di legge sono interamente e pienamente eseguiti nell'ordinamento dell'attuale Free Territory fiduciarmente amministrato.

Ne consegue, sotto ogni profilo logico-giuridico, che alle richieste di accertare e di eseguire gli obblighi e diritti costituiti da tali strumenti vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano, la Repubblica Italiana e tutti i suoi organi, inclusi quelli esecutivi e giudiziari – siano essi in servizio sul territorio dello Stato italiano oppure nell'attuale Free Territory amministrato – non possano opporre efficacemente nessun'altra norma o principio dello stesso ordinamento, nemmeno di carattere procedurale. Non è infatti possibile applicare un ordinamento giuridico violandolo.

Il medesimo criterio di inopponibilità si estende anche alla domanda di sospensione cautelare delle imposizioni e riscossioni contestate illegittime per violazione degli stessi strumenti vigenti e prevalenti dell'ordinamento.

L'impugnata decisione del giudice di primo grado concreta perciò violazione radicale sia dei sopra elencati strumenti vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono e regolano gli obblighi della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste, i suoi cittadini, le sue imprese e gli obblighi conseguenti verso altri Stati, sia delle norme costituzionali che ne confermano e stabiliscono la prevalenza assoluta nella gerarchia delle fonti del diritto italiano, così come dell'ordinamento del Free Territory amministrato.

3. Illogicità, genericità, disattendimento e travisamento radicale della domanda e delle norme di cui si chiede accertamento ed esecuzione; omessa applicazione dell'art. 23 Cost.

La domanda di causa chiede l'accertamento e l'esecuzione di particolari diritti che leggi vigenti e prevalenti stabiliscono a favore delle categorie di soggetti giuridici cui appartengono i ricorrenti. Essi sono perciò titolari di interesse attuale e concreto ad ottenere l'accertamento giudiziale di tali diritti con cessazione di violazioni specifiche in materia fiscale che arrecano notoriamente danni economici e sociali rilevanti ad essi ed alla collettività, ledendo contemporaneamente l'interesse pubblico generale al rispetto della legalità.

L'atto di citazione precisa in maniera puntuale e dettagliata sia le leggi, i rapporti giuridici ed i diritti di cui si chiede l'accertamento e l'esecuzione, sia i danni notori causati dalla loro violazione.

Tali diritti costituiti e confermati da leggi specifiche sono riconosciuti e tutelati dalla Costituzione italiana, e precisamente: dagli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma per quanto riguarda l'esecuzione e la prevalenza giuridica degli obblighi internazionali nell'ordinamento; dall'art. 23 per quanto riguarda il divieto di imporre prestazioni patrimoniali non previste dalla legge; dagli artt. 24, 101 secondo comma e 107 per quanto riguarda la tutela giurisdizionale; dall'art. 28 per quanto riguarda le responsabilità per violazioni di diritti commesse da funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Tali stessi principi generali di tutela giuridica sono estesi all'ordinamento vigente del Free Territory of Trieste con decreto n.100/1955 del Commissario Generale del Governo italiano amministratore.

Le motivazioni dell'impugnata dichiarazione di inammissibilità formulata dal Giudice di primo grado risultano articolate su una sequenza di affermazioni viziate da illogicità, genericità, disattendimento e travisamento della domanda e delle produzioni attoree, di norme costituzionali, di leggi prevalenti e dell'intero *corpus* normativo vigente dell'ordinamento italiano in soggetta materia, il cui elenco sistematico è stato richiamato e prodotto in causa quale parte integrante dell'atto di citazione (Capo II, punto 14, lettere da A ad N) come suo Allegato A6.

La decisione perciò infondata ed ingiusta del giudice di primo grado si avvale di due linee argomentative, tese a sostenere principalmente inammissibilità per carenza di interesse attoreo, ed in subordine carenza di giurisdizione in materia da parte del giudice adito. In narrativa tali due argomenti risultano tuttavia confusi premettendo illogicamente l'affermazione arbitraria di inesistenza di diritti tutelabili a quella dell'inesistenza di interesse che dovrebbe giustificare l'omissione del loro accertamento.

Infondatezza ed illogicità conseguenti della motivazione del giudizio di inammissibilità travolgono anche i motivi connessi dedotti in sentenza a diniego della misura cautelare invocata.

Dei motivi d'appello enucleati al presente punto 3) fa prova in sentenza la narrativa qui di seguito estrapolata e commentata a tal fine:

«[...] ritiene questo giudice che la domanda vada licenziata, prima ancora che per ragioni di merito, sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile nella presente sede.

Basti infatti considerare l'oggetto o *petitum* dell'azione proposta [...]. In sostanza, viene chiesto a questo giudice di accertare e dichiarare che il Governo italiano ha sì il potere di imporre tributi in territorio triestino, ma non già "in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana", bensì solo in quanto "previsti e compatibili con le leggi vigenti

dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.” [...]»

La connessione formale tra il preteso profilo preliminare dirimente di un'asserita carenza di interesse tutelabile da parte del giudice adito non trova consequenzialità logica, bensì contraddizione, nel fatto che la domanda di causa consista invece nella richiesta di accertare ed eseguire leggi vigenti costitutive di diritti che danno titolo giuridico all'interesse che il giudice dichiara inesistente *a priori*, senza avere svolto alcun accertamento.

«In effetti, il tenore stesso delle domande avanzate rende in realtà arduo concepire un potere di concreto e giuridicamente ammissibile intervento del giudice adito. Ciò che invero viene richiesto, per quanto è dato desumere dalla in verità confusa e poco limpida narrativa attorea, è una sorta di atto d'imperio di carattere politico-amministrativo, un quanto in definitiva un giudice della Repubblica Italiana dovrebbe dire, una volta per tutte (e non già in uno o più singoli casi concreti) ad organi della P.A., di non procedere – in quanto non titolati a farlo a carico di soggetti che in tesi non farebbero parte della stessa Repubblica – ad imporre, riscuotere o incamerare delle determinate somme, e ciò prima ancora di avere proceduto. Ovvero, nel caso invece una procedura fosse già iniziata, il Giudice dovrebbe senz'altro sospenderla.»

Tali affermazioni, pur nella loro formula assertiva significativamente debole (“*risulta arduo concepire*”, “*per quanto è dato desumere*”) costituiscono travisamento radicale, implicito ed esplicito, della domanda di causa. La domanda è infatti rivolta legittimamente e necessariamente al giudice della Repubblica Italiana in servizio nel Free Territory of Trieste per conto del Governo italiano amministratore, e non gli chiede alcun “*atto di imperio politico-amministrativo*” ma di accertare ed eseguire leggi vigenti e prevalenti dello stesso ordinamento italiano, nell'esercizio doveroso delle sue funzioni giurisdizionali. I provvedimenti richiesti sono perciò competenza istituzionale primaria di quel giudice, e non possono costituire arbitrio nei confronti di organi della Pubblica Amministrazione, che come tali sono tenuti anch'essi a rispettare ed eseguire la legge.

Non si comprende, inoltre come il giudice possa definire “*in verità confusa e poco limpida*” la narrativa attorea, caratterizzata invece da estrema precisione normativa ed argomentativa a chiarimento della materia, che è stata invece resa sinora confusa e poco limpida dalle fonti d'ispirazione politica le cui suggestioni antiggiuridiche fuorvianti hanno ispirato palesemente le difese dei convenuti, e probabilmente indotto il giudice a dare della domanda di causa la suddetta interpretazione erronea ed appunto politica.

«Tuttavia, è evidente innanzitutto, con specifico riferimento al primo aspetto, che gli odierni istanti non potrebbero vantare se non un interesse meramente politico, od a tutto voler concedere legittimo.»

L'asserita evidenza di una carenza d'interesse che non sia meramente politico o legittimo risulta mera rinnovazione di un asserto ancora privo che nella narrativa del giudice non ha, sino a questo punto, alcun riscontro argomentativo.

Al contrario, sotto tale profilo il Giudice omette di considerare e di applicare il divieto costituzionale di sottoporre chiunque a prestazioni patrimoniali che non siano stabilite dalla legge (art. 23 Cost.).

«In proposito, è certo noto il pure richiamato “*principio di portata generale sulla competenza e giurisdizione del Tribunale ordinario «per tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica Amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa» stabilito dall'art. 2 della L. 2218/1965, confermato in vigore dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n 1° dicembre 2009, n. 179, ed ancor più nello specifico art. 6 della legge citata...*”

Si osserva però che, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione in punto giustiziabilità in concreto, appare opinabile che quella fatta valere dagli odierni istanti integri una posizione di diritto soggettivo, piuttosto che un mero interesse legittimo, come tale del resto dagli stessi qualificato [...].

La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario (art. 24 Cost.) ovvero in alcune materia al giudice amministrativo, in base all'art. 103 della Costituzione, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. [...]

Ora, appare difficile ravvisare un preciso diritto di F.T.T. e cittadini o aderenti dello stesso a non vedersi imporre tasse destinate poi alle casse dello Stato italiano, piuttosto che allo stesso F.T.T., caso mai potendo configurarsi, per quanto di ragione, un interesse a che determinati atti ed attività con cui la P.A. esercita la propria *potestas* in materia si svolgano secondo la legge, statale e magari anche di rango internazionale. [...]

Il valore della prima e della terza affermazione, in sé corrette, risulta illogicamente vanificato dalle due affermazioni generiche intercalate, che pur nella loro debole forma assertiva (“*si osserva che... appare opinabile*”; “*appare difficile ravvisare*”), negano contro evidenza sia il fatto giuridico provato che le leggi di cui si chiede accertamento ed esecuzione istituiscono diritti perfettamente definiti a favore delle categorie di soggetti alle quali appartengono i ricorrenti (che sono perciò titolari di interesse a chiederne il riconoscimento e l'applicazione), sia il fatto giuridico ovvio che i cittadini e gli altri soggetti fiscali di uno Stato hanno, in quanto tali, diritto a che le loro tasse non vengano sottratte ed incamerate da un altro Stato, che in quanto tale non ha alcun il diritto di imporgliele.

È inoltre illogico affermare che l'interesse ad ottenere l'applicazione della legge (statale ed internazionale) che stabilisce diritti possa sussistere disgiuntamente dai diritti di legge dei quali esso è conseguenza.

«Sicuramente, il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana, e così l'art. 5 della Carta Costituzionale (che definisce la nostra Repubblica “*una e indivisibile*”), bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione delle norme statali. [...]

L'affermazione principale è corretta, ma l'inserimento del richiamo all'art. 5 della Costituzione italiana senza precisazioni risulta fuorviante, poiché lascia intendere che nella fattispecie si chieda assurdamente al giudice italiano di violare la norma costituzionale sui confini del suo Paese, mentre è vero l'esatto contrario, cioè che gli si chiede di rispettarla.

La norma infatti definisce dal 1° gennaio 1948 “*una e indivisibile*” la Repubblica Italiana entro i nuovi confini di Stato già stabiliti dal DlgsCPS 1430/1947, che dà piena ed intera esecuzione nell'ordinamento italiano al Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 con prevalenza pre-costituzionale sulle leggi vigenti, riconfermata dalla Costituzione italiana con l'art. 10 primo comma, al quale si sono successivamente aggiunti gli attuali artt. 117 primo comma e 120 secondo comma.

È perciò anticostituzionale qualsiasi pretesa di considerare incluso nei confini della Repubblica Italiana l'attuale Free Territory of Trieste, che è invece sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano ed alla difesa militare della NATO dai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

E di ciò il Giudice è sembrato essere perfettamente consapevole, poiché in sentenza non solo non ha accolto le tesi dei difensori dei convenuti su una presunta inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, ma ha anche evitato di menzionare il fatto che le avessero proposte.

«È però principio cardine del nostro ordinamento che nessun giudice possa occuparsi *sic et simpliciter* di casi generali, ma solo di singoli casi concreti (sia pure eventualmente seriali) [...]»

L'affermazione, formalmente correlata a quella che precede, è in realtà del tutto inconferente poiché la domanda di causa non riguarda alcun caso generale, ma un singolo caso concreto e perfettamente individuato della disapplicazione sistematica, ed appunto “seriale”, di particolari leggi vigenti commessa da un Governo amministratore a danno di particolari soggetti titolari dei corrispondenti diritti ed interessi.

«Soprattutto nulla potrebbe dire o fare il giudice civile allorché manchi in definitiva lo stesso interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. [...]. Più precisamente, con riferimento alle azioni di accertamento – che mirano ad eliminare una situazione d'incertezza obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi – l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità, poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza del rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela [...]

Nella specie – lungi dal potersi parlare di un rapporto giuridico dedotto in causa, venendo solo richiesto di accertare ed eseguire le leggi vigenti e prevalenti [...] – gli odierni istanti fanno in verità riferimento a generiche ed astratte pretese tributarie, ossia ad obblighi fiscali [...] non ancora maturati ma solo eventuali, ovvero comunque nemmeno specificati [...] di cui però non si rinviene alcun estremo o traccia.

Un tanto, peraltro, rende altresì viziata l'iniziativa attorea per evidente indeterminazione del *petitum* [...] e ciò anche perché non vengono nemmeno indicati quali entrate fiscali sarebbero compatibili e quali non con lo status invocato del F.T.T. [...] non essendo nemmeno contestabile che, allo stato, non esista un *corpus* di norme fiscali proprio di tale soggetto.»

La prima affermazione di carattere generale, riguardante la rilevanza decisiva dell'interesse ad agire quale requisito di ammissibilità della domanda di accertamento, è indubbiamente corretta, ma non trova in realtà alcun riscontro nel caso di specie, che le affermazioni successive rappresentano surrettiziamente in modo del tutto contrario a verità ed evidenza.

Sono infatti clamorosamente contrarie al vero le affermazioni del giudice secondo le quali i ricorrenti farebbero riferimento solo a pretese tributarie generiche ed astratte, ossia ad obblighi tributari maturati ma solo eventuali o nemmeno specificati, di cui inoltre non si rinvenirebbe traccia in atti, ove i ricorrenti non avrebbero inoltre indicato quali entrate tributarie sarebbero compatibili o meno con lo status del F.T.T., del quale allo stato non esisterebbe inoltre un *corpus* normativo in materia fiscale.

È vero invece l'esatto contrario, poiché i ricorrenti nei propri atti di causa – citazione e memorie – hanno precisato esattamente ed esaurientemente sia le pretese e gli obblighi tributari incompatibili, sia la loro dannosità concreta, gravissima e notoria a Trieste quanto in Italia (v. in particolare: atto di citazione, Capo IV) sia l'esistenza del *corpus* normativo tributario del F.T.T., formato da disposizioni specifiche del Trattato di Pace e da quelle emesse od estese dal Governo amministratore britannico-statunitense e poi dal Governo sub-amministratore civile italiano (v. in particolare: atto di citazione, Capo II, punto M).

L'enormità di simile travisamento radicale del contenuto degli atti di causa non sembra perciò trovare spiegazione.

«Un tanto basta, ad avviso di questo giudice, a congedare la domanda attorea, ritenendo in verità superfluo e ridondante nella presente sede un ulteriore vaglio sulle specifiche questioni proposte e discusse [...] non senza in proposito rilevare l'inutilità ai fini probatori dell' "expertise" prodotta in giudizio, quale scrittura di parte unilaterale della stessa parte attrice.»

L'affermazione con la quale il giudice a questo punto si esime dall'esame di merito della causa dichiarandolo superfluo e ridondante è conseguenza logica dei sopra richiamati e contestati disattendimenti e travisamenti radicali di atti e di leggi che costituiscono oggetto della causa.

Non meno singolare e surrettizia appare perciò la decisione del giudice di non tenere alcun conto dell'indicata "expertise" dichiarandola priva di utilità probatoria per il suo ovvio carattere di scrittura di parte unilaterale.

Tale affermazione generica cela in realtà il rifiuto specifico di riconoscere utilità probatoria all'intero *corpus* delle leggi dell'ordinamento italiano nella materia di causa, poiché l'expertise ricusata è in realtà l'Allegato A6 dell'atto di citazione.

L'Allegato A6, infatti, non è altro che l'elenco sistematico di quelle leggi espressamente richiamato dall'atto di citazione (Capo II, punto 14, lettere da A ad N) quale sua parte integrante e necessaria. E le leggi, che il giudice non può ignorare, fanno prova imparziale a se stesse.

«[...] resta comunque sin troppo evidente ed ovvio, per tutte le ragioni sopra esposte, il difetto assoluto di giurisdizione in capo a questo giudice, del tutto privo del potere di pronunciarsi su questioni di natura in definitiva politica, o di diritto internazionale, non già giudiziaria, né tantomeno giustiziabile nel presente processo.»

Quest'ultima affermazione in sentenza risulta anch'essa inveritiera quanto sorprendente, poiché la domanda di causa non chiede affatto al giudice di pronunciarsi su questioni di natura politica, né di diritto internazionale, ma soltanto di accertare ed eseguire leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano nell'esercizio doveroso della funzione giurisdizionale che gli è affidata.

Questioni non pertinenti di natura politica e di diritto internazionale erano state avanzate invece e soltanto dalle difese dei convenuti per chiedere il giudice a non accertare ed eseguire la legge, e con ciò a violare i principi regolatori fondamentali dell'attività giurisdizionale stabiliti dagli artt. 101 secondo comma e 104 primo comma Cost.

L'art. 23 della Costituzione italiana stabilisce infatti che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e la legge non consente allo Stato italiano di eseguire imposizioni e riscossioni fiscali su redditi, beni, servizi e consumi al di fuori del territorio dello Stato (si vedano ad esempio per IVA ed IRPEF gli artt. 1 e 7 del DPR 633/1972 e l'art. 2.2 della L. 917/1986).

Ed è la legge stessa dello Stato italiano ad identificare i confini del suo territorio con quelli stabiliti dal Trattato di Pace multilaterale con l'Italia entrato in vigore dal 15 settembre 1947 (DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952), riconfermati dalla Costituzione italiana del 1° gennaio 1948 (art. 10 primo comma successivamente integrato e precisato dagli artt. 117 primo comma e 120 secondo comma) e ad oggi mai modificati con leggi di cessione o annessione territoriale.

Per tali motivi, dal 15 settembre 1947 le leggi della Repubblica Italiana, anche in materia di tributi statali, regionali e locali, possono essere applicate al Free Territory of Trieste costituito dal Trattato di Pace soltanto se e per quanto risultino compatibili con il suo ordinamento giuridico e vi siano state estese, con o senza modificazioni, da atti del Governo amministratore provvisorio o di organi da esso delegati a tale funzione normativa.

Tutto questo non significa inoltre che il Free Territory of Trieste provvisoriamente amministrato si pretenda esente da ogni regime tributario, come erroneamente ritiene il Giudice di primo grado ipotizzando *“una sorta di limbo di generale e indiscriminata immunità fiscale”*, ma che vi possono e debbono venire legittimamente imposti e riscossi soltanto i tributi che siano compatibili con il suo *status* e ordinamento giuridico, e destinati ai suoi bilanci dello Stato e delle sue istituzioni.

4. Violazione delle garanzie di giustizia fondamentali pertinenti.

A conclusione di quanto sin qui eccepito ed argomentato, appare evidente che la sentenza impugnata viola, oltre alle specifiche leggi prevalenti dell'ordinamento italiano vigente in soggetta materia, tutte le garanzie di giustizia fondamentali pertinenti, così come stabilite dagli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma

Cost. per quanto riguarda l'esecuzione e la prevalenza giuridica degli obblighi internazionali nell'ordinamento, dall'art. 23 Cost. per quanto riguarda il divieto di imporre prestazioni patrimoniali non previste dalla legge, dagli artt. 24, 101 secondo comma e 107 Cost. per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, e dall'art. 28 Cost. per quanto riguarda le responsabilità per violazioni di diritti commesse da funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Le scelte del giudice di primo grado impugnate non sono e non possono essere inoltre giustificate da conflitto tra ordinamenti, poiché le suddette leggi e garanzie costituzionali dell'ordinamento italiano disattese o travisate in sentenza sono tutte incluse *ab origine* o con provvedimenti specifici anche nell'ordinamento del Free Territory of Trieste, che il giudice italiano ivi in servizio per conto del Governo italiano amministratore deve parimenti rispettare ed eseguire (v. atto di citazione e suo Allegato A6).

III. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ

In considerazione della natura del contenzioso e dei motivi d'appello sin qui svolti, si fa istanza di sospensione e/o revoca ex artt. 283 e 351 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, richiamando ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio, da intendersi qui tutti integralmente riportati e trascritti, gli appellanti, legittimati e difesi *ut supra*,

CITANO:

1) **Il Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

2) **Il Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

3) **Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

4) **Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

5) **L'Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

6) **L'Agenzia del Demanio**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 0634098100 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

7) **L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

8) **L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del suo Presidente in carica *pro tempore*, convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it, nel suo domicilio eletto presso la sede INPS di Trieste in Via Sant'Anastasio 5,

a comparire dinanzi la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, nella sua nota sede in Trieste, Foro Ulpiano n. 1 (CAP: 34133), Sezione e Consigliere Relatore designandi, **all'udienza del giorno 1° luglio 2019 ad ore di rito**, con invito a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme stabilite degli artt. 347 e 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza sopraindicata, con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, *contrariis reiectis*:

“in via preliminare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

“Nel merito

Accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4;

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DLgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui

amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;

c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

Onorari di legge con accessori integralmente rifiuti.”

E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;

Con vittoria delle spese e dei compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile, e quindi va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad Euro 777,00-

Si produce la seguente documentazione:

- 1) Copia autentica ad uso appello della sentenza n. 587/2018 del Tribunale Civile di Trieste.
- 2) Originale del fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.

Trieste, 5 marzo 2019. Avv. Walter Zidarich

[OMISSIS: notifiche ai convenuti]